



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Marsico Nuovo, _____

Disposizione in materia di “Attività di campeggio libero (bivacco) temporaneo “

Prescrizioni ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 13/2005

IL DIRETTORE F.F

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.

Visto, in particolare, l'art. 13 della Legge n. 394/91 e s.m.i., il quale prevede che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco, è sottoposto al preventivo parere dell'Ente Parco;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n.426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri – Lagonegrese;

Visto l'art. 1, comma 5, del D.P.R. istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, nonché l'allegato A, Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;

Visto, l'art. 2, comma 1, dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007, che assicura, su tutto il territorio del Parco:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

g) le attività turistiche e ricreative compatibili;

i) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

Visto, l'art. 3, comma 1, lett g) dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007, che vieta, su tutto il territorio del Parco il campeggio, al di fuori dalle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo (bivacco) autorizzato dalle competenti autorità territoriali ai sensi del D.Lgs31/3/1998 n. 112;

Visto, l'art. 4, “Divieti in zona 1” dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007,”;

Visto, l'art. 5, “Divieti in zona 2” dell'Allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007;

Visto, l'art. 7, “Regime autorizzativo in zona 1” dell'Allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Visto, l'art. 8, "Regime autorizzativo in zona 2" dell'Allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007;

Nelle more di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, si ritiene necessario fornire, in via precauzionale, ogni ulteriore disposizione di merito per le attività in argomento, con le prescrizioni di seguito riportate:

1. In attuazione dell'art. 3 comma 1, lett g) dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007 "Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguenti attività: g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato", dalle competenti autorità territoriali ai sensi del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
2. Le autorità territoriali istruiscono le richieste in base alle disposizioni vigenti da norme nazionali e regionali ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 13/2005 e di quanto in premessa del presente documento.
3. Le autorità territoriali inviano le autorizzazioni e disposizioni di merito all'Ente Parco e al Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto CC Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese di Moliterno, competente per territorio, per le attività di vigilanza e rispetto delle normative in materia e delle seguenti prescrizioni:
 - a) la sosta deve avvenire esclusivamente in aree destinate a tale scopo e per il "bivacco" deve rientrare nelle modalità e tipologia di "temporaneità" dichiarata nella richiesta.
 - b) la fruizione del territorio del Parco devono avvenire unicamente lungo sentieri o tracciati naturali e nel rispetto della "carringcapacity" dei camminamenti;
 - c) è vietata la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea;
 - d) è vietata qualsiasi azione di danneggiamento o di disturbo delle specie animali;
 - e) è vietato l'uso di qualsiasi tipo di veicolo a motore al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù;
 - f) è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo;
 - g) è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto che assuma carattere permanente;
 - h) è vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti;
 - i) è vietato accendere fuochi al di fuori delle strutture destinate a tale scopo;
 - j) ottemperare al rispetto della Legge quadro in materia di incendi boschivi 1.353/2000, della L.R. 13/2005

DISPONE ALTRESÌ

1. di trasmettere copia del presente parere al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto CC Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese di Moliterno;
2. l'obbligo dell'osservanza e del rispetto delle norme in materia previste dal c.c., dalle leggi dello stato regionali, nonché dal vigente strumento urbanistico del comune ove si svolgono le attività.

DA ATTO

che il presente parere, reso ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e D.P.R. 8 dicembre 2007, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione necessaria all'effettiva esecuzione delle attività che trattasi. Con il presente parere, sono fatti salvi i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti reali di terzi.

DELORENZO MARCO
2022.06.28 12:25:21

CN=DELORENZO MARCO
C=IT
2.5.4.4=DELORENZO
2.5.4.42=MARCO

IL DIRETTORE F.F.
Dott. Delorenzo Marco



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Marsico Nuovo, _____

Disposizione in materia di “Attività di campeggio libero (bivacco) temporaneo “

Prescrizioni ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 13/2005

IL DIRETTORE F.F

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.

Visto, in particolare, l'art. 13 della Legge n. 394/91 e s.m.i., il quale prevede che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco, è sottoposto al preventivo parere dell'Ente Parco;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n.426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri – Lagonegrese;

Visto l'art. 1, comma 5, del D.P.R. istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, nonché l'allegato A, Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;

Visto, l'art. 2, comma 1, dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007, che assicura, su tutto il territorio del Parco:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) la tutela del paesaggio;
- f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;
- g) le attività turistiche e ricreative compatibili;
- i) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

Visto, l'art. 3, comma 1, lett g) dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007, che vieta, su tutto il territorio del Parco il campeggio, al di fuori dalle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo (bivacco) autorizzato dalle competenti autorità territoriali ai sensi del D.Lgs31/3/1998 n. 112;

Visto, l'art. 4, “Divieti in zona 1” dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007,”;

Visto, l'art. 5, “Divieti in zona 2” dell'Allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007;

Visto, l'art. 7, “Regime autorizzativo in zona 1” dell'Allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Visto, l'art. 8, "Regime autorizzativo in zona 2" dell'Allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007;

Nelle more di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, si ritiene necessario fornire, in via precauzionale, ogni ulteriore disposizione di merito per le attività in argomento, con le prescrizioni di seguito riportate:

1. In attuazione dell'art. 3 comma 1, lett g) dell'allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007 "Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguenti attività: g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato", dalle competenti autorità territoriali ai sensi del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
2. Le autorità territoriali istruiscono le richieste in base alle disposizioni vigenti da norme nazionali e regionali ai sensi della L.353/2000, della L.r. 13/2005 e di quanto in premessa del presente documento.
3. Le autorità territoriali inviano le autorizzazioni e disposizioni di merito all'Ente Parco e al Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto CC Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese di Moliterno, competente per territorio, per le attività di vigilanza e rispetto delle normative in materia e delle seguenti prescrizioni:
 - a) la sosta deve avvenire esclusivamente in aree destinate a tale scopo e per il "bivacco" deve rientrare nelle modalità e tipologia di "temporaneità" dichiarata nella richiesta.
 - b) la fruizione del territorio del Parco devono avvenire unicamente lungo sentieri o tracciati naturali e nel rispetto della "carringcapacity" dei camminamenti;
 - c) è vietata la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea;
 - d) è vietata qualsiasi azione di danneggiamento o di disturbo delle specie animali;
 - e) è vietato l'uso di qualsiasi tipo di veicolo a motore al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù;
 - f) è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo;
 - g) è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto che assuma carattere permanente;
 - h) è vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti;
 - i) è vietato accendere fuochi al di fuori delle strutture destinate a tale scopo;
 - j) ottemperare al rispetto della Legge quadro in materia di incendi boschivi 1.353/2000, della L.R. 13/2005

DISPONE ALTRESÌ

1. di trasmettere copia del presente parere al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto CC Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese di Moliterno;
2. l'obbligo dell'osservanza e del rispetto delle norme in materia previste dal c.c., dalle leggi dello stato e regionali, nonché dal vigente strumento urbanistico del comune ove si svolgono le attività.

DA ATTO

che il presente parere, reso ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e D.P.R. 8 dicembre 2007, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione necessaria all'effettiva esecuzione delle attività che trattasi. Con il presente parere, sono fatti salvi i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti reali di terzi.

DELORENZO MARCO
2022.06.28 12:25:21

CN=DELORENZO MARCO
C=IT
2.5.4.4=DELORENZO
2.5.4.42=MARCO

IL DIRETTORE F.F.
Dott. Delorenzo Marco